

have Belloni - 2D

## Traccia C

Alla società Alfa s.p.a. viene notificato un atto di contestazione sanzioni da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Pisa, in data 23 marzo 2010, per contestare la regolarità di alcuni documenti accompagnatori di beni viaggianti emessi nel primo semestre del 2009. Nell'atto di contestazione si afferma che la società Alfa avrebbe commesso violazioni di norme relative alla suddetta documentazione (D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.) Nel ricorso di primo grado, presentato in data 22 aprile 2010, la società ha chiesto l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi: 1) i rilievi mossi dall'Ufficio sono assolutamente generici, non essendo in alcun modo indicati gli estremi della documentazione di cui si contesta la regolarità; 2) in materia di documenti accompagnatori delle merci viaggianti, l'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, ha soppresso l'obbligo di emissione delle c.d. bolle di accompagnamento previsto dal D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, facendo venire meno anche le relative norme sanzionatorie. La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con la sentenza n. 725 pronunciata in data 15 marzo 2012, non ha accolto il ricorso, omettendo di pronunciarsi sul secondo motivo. Il candidato, assunto le vesti del difensore, proponga appello alla commissione tributaria competente, chiedendo, altresì, la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni.